



Unione europea
Fondo sociale europeo
Investiamo nel vostro futuro



ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE
UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO

Disposizioni per l'attuazione della misura di agevolazione finanziaria alle imprese per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani anno 2012.

Premessa

Le criticità e le difficoltà che incontrano i giovani ad entrare in modo qualificato nel mercato del lavoro richiedono un intervento straordinario.

Il sistema economico, anche nell'attuale contesto, manifesta la necessità e dichiara un fabbisogno non coperto, di tecnici qualificati ai diversi livelli.

La Regione ha risposto a tale domanda costruendo un sistema educativo che guarda al mercato del lavoro, strutturato, stabile e riconoscibile. Un sistema regionale di educazione e ricerca che si implementa a partire dall'anno formativo 2011/2012 articolato nell'istruzione e formazione professionale, nella rete politecnica, nelle opportunità di alta formazione, nel trasferimento tecnologico e creazione d'impresa.

Resta la necessità, nella situazione contingente, di intervenire in modo tempestivo, contestualmente all'avvio del sistema Emilia-Romagna e in integrazione e complementarietà con esso, attraverso strumenti flessibili e fortemente personalizzabili, per costruire ponti e raccordi tra i singoli giovani che cercano un lavoro di qualità e le imprese che investono nel futuro.

E' stato perciò predisposto un intervento straordinario che riguarda i giovani e le imprese, tenendo ben presente che le modalità di programmazione, attuazione e valutazione devono permettere di fare di tale intervento straordinario una occasione per passare da singole esperienze di raccordo tra formazione e lavoro a "ponti e transizioni codificate" per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro.

Le azioni per l'inserimento e la stabilizzazione si rivolgono a giovani dai 18 fino a 34 anni appartenenti alle seguenti tipologie:

- disoccupati
- discontinui

Le Disposizioni per l'attuazione della misura di incentivazione si suddividono in cinque parti e precisamente:

- Parte I: i requisiti dei giovani da assumere/stabilizzare, i criteri di accesso agli incentivi, la tipologia e l'entità degli incentivi, le risorse disponibili;
- Parte II: i requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e i criteri per l'accesso;
- Parte III: le modalità di presentazione delle domande di incentivo e le relative procedure amministrative. Monitoraggio e controllo;
- Parte IV: la disciplina comunitaria di riferimento;
- Parte V: l'Informativa per il trattamento dei dati personali.

Parte I

Requisiti dei giovani da assumere/stabilizzare. Criteri di accesso agli incentivi. Tipologia ed entità degli incentivi. Risorse disponibili

Requisiti dei giovani da assumere/stabilizzare.

Le azioni per l'assunzione e la stabilizzazione si rivolgono a giovani da 18 fino a 34 anni appartenenti alle seguenti due tipologie:

- Disoccupati e inoccupati;
- Discontinui.

Lo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs n. 297/2002 deve essere reso dai/dalle lavoratori/lavoratrici ai Centri per l'Impiego con la "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 810/2003 e s.m.

Per discontinui si intendono coloro che nei 36 mesi precedenti alla stabilizzazione hanno percepito un reddito lordo da lavoro non superiore a € 35.000,00 e che per almeno 18 mesi dei 36 precedenti sono o sono stati occupati con qualsiasi forma giuridica di lavoro diversa da:

- Rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- Socio di cooperativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Le forme giuridiche di lavoro diverse dalle due sopra indicate che sono ammissibili per il conteggio dei periodi di lavoro discontinuo sono elencate nell'appendice alle presenti Disposizioni.

I discontinui possono appartenere alla categoria dei disoccupati, così come più sopra specificato, oppure risultare occupati con qualsiasi forma giuridica di lavoro diversa dalle due sopra indicate.

I giovani destinatari devono essere cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

I requisiti dei destinatari devono essere posseduti alla data dell'assunzione a tempo indeterminato o della trasformazione di contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato.

Criteri di accesso agli incentivi

Le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di altre forme contrattuali che possono essere incentivate sono quelle realizzate **nel periodo compreso fra l'1/1/2012 e il 31/12/2012**, a condizione che la retribuzione assicurata al lavoratore sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato e dalle trasformazioni a tempo indeterminato di altre forme contrattuali deve essere instaurato in Emilia Romagna precedentemente alla presentazione della domanda di incentivo.

Gli incentivi non possono riguardare l'assunzione di destinatari che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si sia verificata nei dodici mesi precedenti all'assunzione con lo stesso datore di lavoro che richiede l'incentivo.

Sono comunque escluse dagli incentivi le assunzioni/trasformazioni che beneficino per lo/la stesso/a lavoratore/lavoratrice di altri finanziamenti o contributi pubblici.

Tipologie e entità degli incentivi.

Le tipologie di incentivi sono due:

- Incentivo all'assunzione
- Incentivo per la trasformazione di altre forme contrattuali.

L'entità dell'incentivo per l'assunzione è pari a:

- € 7.000,00 se riferita a uomini
- € 8.000,00 se riferita a donne

L'entità dell'incentivo per la trasformazione di altre forme contrattuali varia a seconda che la forma contrattuale di provenienza riguardi o non riguardi l'apprendistato.

Se la trasformazione ha ad oggetto un contratto diverso dall'apprendistato l'entità dell'incentivo è pari a:

- € 6.000,00 se riferita a uomini
- € 7.000,00 se riferita a donne

Se la trasformazione ha ad oggetto un contratto di apprendistato l'entità dell'incentivo è composta di due quote:

- una quota parte riferita alla mera trasformazione del contratto pari a:
 - € 3.000,00 se riferita a uomini
 - € 4.000,00 se riferita a donne
- una quota parte riferita alla percentuale di apprendisti assunti nell'arco dei 5 anni precedenti la data del 31/12/2011, il cui contratto viene trasformato nel corso del 2012 prima della domanda di incentivo.

La quota parte varia da € 0 a € 1.000,00 per ogni apprendista trasformato/a.

In particolare se si trasforma:

- fino al 20% l'importo aggiuntivo è pari a € 200,00
- tra 21% e 40% l'importo aggiuntivo è pari a € 400,00
- tra 41% e 60% l'importo aggiuntivo è pari a € 600,00
- tra 61% e 80% l'importo aggiuntivo è pari a € 800,00
- oltre l'80% l'importo aggiuntivo è pari a € 1.000,00

L'importo degli incentivi che saranno effettivamente assegnati all'impresa richiedente sarà calcolato in base alla percentuale del 50% o del 100% o del 150% in relazione a quale dei requisiti di cui al punto 4) della successiva Parte II l'impresa possiede.

Risorse disponibili

Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione degli incentivi sono le seguenti:

Fonte di finanziamento	Risorse in €
POR FSE 2007/2013 Asse 2 Occupabilità	20.000.000,00

Parte II

Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione e la trasformazione di altre forme contrattuali:

- Le imprese e i loro consorzi;
- Le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi;
- Le cooperative e i loro consorzi;
- I soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria.

Nelle presenti Disposizioni il termine imprese viene utilizzato per designare tutte e quattro le tipologie descritte al precedente capoverso.

Per avere diritto agli incentivi per l'assunzione e la trasformazione di altre forme contrattuali le imprese devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, in regola con i versamenti contributivi;
2. Essere in regola con le normativa di cui alla legge 68/1999, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNNLL;
3. Non aver fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), compresa la deroga, per cessazione di attività e alla CIGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo ad esuberi di organico attraverso le procedure di mobilità;
4. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo alla data del 31/12/2011 con riferimento agli intervalli temporali di sotto indicati che determinano l'importo dell'incentivo:
 - fino a 12 mesi: nessun incentivo
 - dai 12 ai 24 mesi: 50%
 - oltre 24 e fino a 36 mesi: 100%
 - oltre i 36 mesi: 150%
5. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo nell'intervallo temporale compreso fra l'1/1/2012 e la data di presentazione della domanda di incentivo;
6. Non avere in atto, nell'intervallo temporale compreso fra l'1/1/2012 e la data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa integrazione guadagni in Deroga).

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.

Le imprese dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno 3 anni e non ricorrere, per lo

stesso periodo, a ammortizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e o trasformati/e, pena la revoca dell'incentivo concesso.

Inoltre i beneficiari degli incentivi, se titolari di imprese individuali o se esercenti libere professioni in forma individuale, non possono avere rapporti di parentela o di affinità fino al 2° grado con i lavoratori/lavoratrici assunti/e e trasformati/e.

I requisiti delle imprese devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo e, nel caso di imprese con più unità produttive ubicate sia nello stesso territorio provinciale che nel territorio di altre province, devono essere riferiti alla sola unità produttiva locale che presenta la domanda di incentivo. Ciò vale anche per il conteggio della quota parte di incentivo riferita alla percentuale di apprendisti assunti nell'arco dei 5 anni precedenti la data del 31/12/2011 il cui contratto viene trasformato nel corso del 2012.

Infine le imprese, nel caso siano ammesse agli incentivi, dovranno presentare apposita garanzia fidejussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 - per l'importo pari al valore complessivo degli incentivi loro concessi, relativamente al periodo di riferimento, a garanzia per l'Amministrazione regionale nel caso di revoca degli stessi e del conseguente obbligo di restituzione degli importi incassati.

Parte III

Modalità di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure amministrative. Monitoraggio e controllo.

Le domande di incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di altre forme contrattuali realizzate nel periodo compreso fra l'1/1/2012 e il 31/12/2012 devono essere presentate, in regola con le vigenti normative sul bollo, alla Provincia nel cui territorio è ubicata l'impresa richiedente che ha effettuato le assunzioni/trasformazioni.

Con il termine impresa si designano tutte e quattro le tipologie descritte nella precedente Parte II "Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso".

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e fino al 31/1/2013, termine ultimo di presentazione delle domande.

Le domande dovranno pervenire alla Provincia di riferimento compilate sulla modulistica predisposta dalla Regione Emilia-Romagna al fine di assicurare omogeneità di attuazione della misura di incentivazione, utilizzando le seguenti modalità:

- Consegna a mano tramite incaricato del soggetto richiedente;

- Spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate;
- Posta elettronica certificata.

Le domande dovranno pervenire alla Provincia di riferimento tassativamente entro le ore 12.00 del 31/1/2013, pena la loro non ricevibilità.

Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) delle presenti Disposizioni le Province provvederanno a pubblicizzare le strutture provinciali competenti al ritiro delle domande di incentivo e le modalità di presentazione delle stesse.

La modulistica e gli indirizzi a cui consegnare/inviare le domande di incentivo saranno scaricabili dal sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>, e dai siti delle Province, o potranno essere richiesti direttamente alle Province.

Le domande di incentivo dovranno contenere:

1. Dati identificativi del richiedente con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti per beneficiare dell'incentivo;
2. Dati anagrafici del/della lavoratore/lavoratrice con allegata autodichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti;
3. Data dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato o dell'avvenuta trasformazione di altra forma contrattuale.

Al fine di una rapida concessione degli incentivi le Province effettueranno più istruttorie di ammissibilità e formeranno gli elenchi delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili in base alla data di arrivo attestata dal protocollo in entrata. Ai fini dell'effettuazione dell'istruttoria le Province potranno richiedere ulteriori elementi e specificazioni.

Il primo elenco da inviare alla Regione Emilia-Romagna riguarderà le domande pervenute alle Province entro il 30 giugno 2012. Gli elenchi successivi riguarderanno le domande pervenute alle Province rispettivamente entro il 30 settembre 2012, entro il 30 novembre 2012 e entro il 31 gennaio 2013.

Le Province invieranno tali elenchi di norma entro 20 giorni dalle scadenze di cui sopra, sulla base di un format predefinito che sarà messo a loro disposizione e che terrà conto, fra l'altro del rispetto della Disciplina prevista dal D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le domande ammissibili e non ammissibili approvate saranno inviate in copia conforme alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Lavoro ai fini della loro approvazione e contestuale ammissione a finanziamento da parte della Giunta regionale, a cui farà seguito l'adozione degli atti di liquidazione degli incentivi medesimi.

La Regione Emilia-Romagna approverà con deliberazioni della Giunta regionale gli elenchi delle domande di incentivo ammesse a finanziamento al ricevimento da parte delle Province - alle scadenze di sopra indicate - degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili. Tali atti saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per l'ammissione a finanziamento delle domande di incentivo ammissibili contenute negli elenchi formati da ciascuna Provincia in base all'ordine di arrivo, la Regione Emilia-Romagna ammetterà a finanziamento le domande ammissibili fino all'esaurimento delle risorse applicando i seguenti criteri di priorità nell'ordine sotto indicato:

1. Incentivi per l'assunzione, con priorità ai disoccupati e inoccupati da oltre 12 mesi;
2. Incentivi per la trasformazione di altre forme contrattuali ad esclusione dell'apprendistato;
3. Incentivi per la trasformazione di contratti di apprendistato;
4. A parità di condizioni delle priorità precedenti sarà data priorità all'assunzione/trasformazione di lavoratrici e a parità di genere sarà data priorità alla maggiore età anagrafica dei lavoratori/lavoratrici assunti/e e trasformati/e.

Monitoraggio e controllo.

Con cadenza semestrale la Regione Emilia-Romagna - Servizio Lavoro elaborerà e diffonderà un report di monitoraggio dell'andamento delle assunzioni/trasformazioni e del mantenimento in organico dei lavoratori/lavoratrici assunti/e e trasformati/e, nonché delle eventuali revoche degli incentivi che siano state adottate a seguito sia del venir meno del requisito del mantenimento in organico, sia in presenza di dati e elementi contenuti nelle autodichiarazioni che in sede di controllo risultino falsi o mendaci.

Gli esiti dei report di monitoraggio saranno resi noti e condivisi con le parti sociali.

Le Province, anche ai fini dell'elaborazione di tali report, sono tenute a verificare mediante il Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e altre banche dati la veridicità delle dichiarazioni presentate dalle imprese per l'accesso agli incentivi e il permanere del possesso del requisito del mantenimento in organico, e a fornire le risultanze alla Regione.

Le somme oggetto dei provvedimenti di revoca dovranno essere restituite alla Regione e garantite da apposita garanzia fidejussoria, così come specificato nella precedente Parte II "Requisiti delle imprese per beneficiare degli incentivi e criteri per l'accesso".

Parte IV

Disciplina comunitaria di riferimento

Premessa

Le specificazioni di seguito riportate rappresentano la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile agli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni.

Applicazione della disciplina comunitaria.

La disciplina sull'erogazione degli incentivi previsti dalle presenti Disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ('Regolamento generale di esenzione per categoria') pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 serie L n. 214, recepito in Emilia-Romagna con DGR n. 1916/09 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"), recepito in Emilia-Romagna con DGR n. 332/07.

Titolo 1: Esclusioni e limitazioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 c.d. "de minimis".

Articolo 1: Esclusioni dai benefici.

Nessun tipo di contributo a valere sulle presenti Disposizioni potrà essere erogato a:

- Imprese in crisi ai sensi degli Orientamenti comunitari applicabili (GU serie C 244 del 1.10.2004);
- Imprese operanti nel settore carboniero.¹

Articolo 2: Esclusioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008.

Sono escluse dagli aiuti disciplinati dal Regolamento generale di esenzione n. 800/2008 le imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

A tal fine all'atto della richiesta dell'aiuto le imprese dovranno dichiarare la loro posizione rispetto agli aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali e incompatibili, contestualmente all'autocertificazione del regime di aiuti prescelto. I facsimile di tale dichiarazione da utilizzare in sede

¹ Facendo riferimento alla classificazione ATECO 2007, si tratta delle imprese registrate con uno dei seguenti settori di attività :

- B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE
- 05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE
- 09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
- 09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
- 09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

di predisposizione della domanda di incentivo saranno scaricabili dal sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>, dai siti della Provincia di riferimento o potranno essere richiesti alla Provincia medesima.

Articolo 3: Applicazione necessaria del regime conforme al Regolamento (CE) n. 1998/06c.d. "de minimis"

Si applica esclusivamente il regime c.d. "de minimis" nei seguenti casi:

- Aiuti per la stabilizzazione di altre forme contrattuali;
- Aiuti per l'assunzione di giovani discontinui;
- Aiuti per l'assunzione di persone non appartenenti a categorie svantaggiate²;
- Aiuti a favore di imprese che hanno ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

Articolo 4: Esclusioni dal beneficio conforme al Regolamento (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

Sono escluse dal beneficio del Regolamento 1998/2006 le imprese:

- Attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- Registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007) rimanendo ammesse al "de minimis" e agli aiuti di importo limitato le assunzioni per vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI

² Sono da intendersi quali lavoratori svantaggiati:

1. disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da almeno 6 mesi, sospesi dall'occupazione da almeno 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai centri per l'impiego. Il periodo minimo di 6 mesi può derivare anche da un combinazione dei tre casi precedenti;
2. disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
3. disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
4. adulti disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
5. disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
6. disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessicazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (esclusione solo dal "de minimis")
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

TITOLO 2: Regole per l'applicazione del regime conforme al Regolamento di esenzione (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di € 200.000,00, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Ugualmente non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di € 100.000,00.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi

deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

TITOLO 3: Regole per l'applicazione del regime conforme al Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008.

1. Poiché l'impresa beneficiaria deve presentare la domanda per ottenere il contributo a valere sulle presenti Disposizioni successivamente all'assunzione/trasformazione, detta assunzione/trasformazione deve determinare un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti presso l'impresa beneficiaria.

2. L'intensità dell'aiuto erogato a valere sulle presenti Disposizioni rispetta in ogni caso quella stabilita dall'articolo 40 del Regolamento generale di esenzione CE) n. 800/2008.

3. Nel caso in cui la somma degli aiuti previsti superi tale intensità, il regime di riferimento non potrà essere il Regolamento (CE) n. 800/2008 ma il Regolamento (CE) n. 1998/2006 c.d. "de minimis".

4. Nessuna impresa potrà beneficiare di aiuti di un'entità superiore ai 5 milioni di euro per anno.

5. In conformità agli obblighi procedurali di cui al Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008, la Regione si impegna a:

- Conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione delle presenti Disposizioni, il quale dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal Regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime;
- Segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme all'art.40 del Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008.

Parte V

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti alla Provincia, a cui in qualità di interessato ha presentato la domanda di incentivo, nel momento del ricevimento dalla Provincia medesima delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità e di copia conforme della domanda.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Registrare i dati trasmessi dalle Province;
- b) Realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- c) Inviare comunicazioni agli interessati;
- d) Realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati

del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

APPENDICE

Le forme giuridiche di lavoro diverse da:

- Rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- Socio di cooperativa di produzione e lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale

che sono ammissibili per il conteggio dei periodi di lavoro discontinuo sono le seguenti:

1. I rapporti di lavoro subordinati di seguito indicati:

LAVORO A TEMPO DETERMINATO
APPRENDISTATO
CONTRATTO DI INSERIMENTO
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO NELLA P.A.
LAVORO INTERMITTENTE
LAVORO RIPARTITO A TEMPO DETERMINATO
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

2. I rapporti di lavoro parasubordinati di seguito indicati:

LAVORO A PROGETTO
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

3. Le prestazioni occasionali senza partita IVA;

4. Le associazioni in partecipazione.

Non sono ammissibili per il conteggio dei periodi di lavoro discontinuo i rapporti di lavoro autonomo di seguito elencati:

LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA (PROFESSIONISTI, ARTIGIANI E COMMERCianti, AGRICOLI, SENZA CASSA)
AGENTI DI COMMERCIO, VENDITORI A DOMICILIO, RAPPRESENTANTI

Non è altresì ammissibile per il conteggio dei periodi di lavoro discontinuo il lavoro accessorio (voucher).